



TRIBUNALE DI MONDOVI'

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione Monocratica nella persona del Giudice Dr. Rodolfo MAGRI' all'udienza in camera di consiglio del 29/07/2013 ha deliberato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

KOLECI Altin, nato il 31/03/1987 a Fisht Lezhe (Albania) residente in Savigliano Via Moreno n. 52 - elettivamente domiciliato, ex art. 161 c.p.p., in Bari Corso Mazzini n. 83 c/o studio Avv. Uljana Gazidede

LIBERO - PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Uljana GAZIDEDE del Foro di Bari

IMPUTATO

In ordine al reato di cui all'art. 13 co. 13 Decreto Legislativo 286/1998, perché, essendo destinatario del provvedimento di espulsione emesso dalla Prefettura di Alessandria in data 23/06/2008, rientrava nel Territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

Accertato in Villanova Mondovì in data 27/03/2013

n° 311/13 Sent.

n° 99/13 R.G.Trib.

n° 447/13 R.G.N.R.

Sentenza in data

29/07/2013

Depositata in data

05 AGO 2013

Irrevocabile in data

Registro Crediti da recuperare

Es.

Redatta scheda il

Handwritten signature

Le parti hanno concluso quanto segue:

Il Pubblico Ministero chiede assolversi l'imputato perché il fatto non sussiste.

Il difensore chiede assoluzione del proprio assistito per non aver commesso il fatto

MOTIVAZIONE

Tratto a giudizio direttissimo per rispondere del reato ascritto l'imputato detenuto compariva.

Esauriti gli incumbenti circa la convalida dell'arresto e l'applicazione di misure cautelari, veniva richiesta dall'imputato la celebrazione del procedimento con le forme e le modalità del giudizio abbreviato.

Il Giudice disponeva in conformità ed all'odierna udienza le parti concludevano come in epigrafe.

Alla stregua delle emergenze processuali, ovvero dal materiale del fascicolo del PM acquisito agli atti per la scelta del rito, risulta che, essendo destinatario del provvedimento di espulsione emesso dalla Prefettura di Alessandria in data 23.06.2008, il Koleci si è trattenuto nel territorio dello Stato.

Peraltro, si osserva che non risulta dagli atti che il Koleci sia stato effettivamente espulso dal territorio italiano e che vi sia quindi illecitamente rientrato, così come contestato nel capo di imputazione.

Anzi, dagli elementi in atti, risulta che il medesimo si è trattenuto in Italia, in quanto il suo datore di lavoro, tale Beqiri Bastri, aveva presentato alla Prefettura di Modena, in data 22.09.2009, istanza per emersione di lavoro irregolare di extracomunitario concernente appunto il Koleci, istanza poi archiviata dalla stessa Prefettura, ma non notificata all'interessato, in quanto avente domicilio e/o residenza sconosciuti.

Di conseguenza, mancando la prova dell'effettiva espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato e del suo rientro illegittimo in Italia, lo stesso dev'essere assolto dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

visti gli artt. 442 e 530 c.p.p.

assolve

Koleci Altin dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto;

dispone

la revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. nei confronti del predetto.

Mondovi 29.07.2013

Il Cancelliere II Area
Grazia FERRERO

Depositato in Cancelleria

oggi 05 AGO 2013

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere II Area
Grazia FERRERO